

Disegno di legge “Sostegno alle Famiglie Numerose: Detrazioni per Figli Fiscalmente a Carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e fermo restando quanto previsto al comma 15 dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:

- a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico.

4. Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le

disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32)

1. La Tabella B “Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo presunto” allegata alla Nota integrativa (Allegato n. 12) del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 è sostituita con il Prospetto 1) allegato alla presente legge.

Art. 3

(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.

Art. 4

(Variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.

Art. 5

(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.

Art. 6

(Variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2022 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.

Art. 7

(Modifiche di termini legislativi)

1. Il termine previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), per l'anno 2022, è differito al 30 luglio 2022.

Art. 8

(Riorganizzazione dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale)

1. L'avvocatura regionale, quale Ufficio Speciale di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e, in base ad apposite convenzioni e su direttiva del Presidente della Giunta, degli enti regionali, innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, e svolge attività di consulenza al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali della Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e dell'articolo 30, commi 1, del regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12. L'Avvocatura Regionale ha sede principale a Napoli.
2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali, stragiudiziali e consultive è assicurato dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il Coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ed è scelto fiduciarmente dal Presidente fra gli avvocati appartenenti al ruolo professionale, di cui al precitato articolo 1, comma 43 della legge regionale n. 4/2011, e che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero, in conformità alla disciplina vigente, fra gli avvocati dello Stato, gli avvocati delle avvocature pubbliche iscritti negli elenchi speciali abilitati da almeno dieci anni al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori o gli avvocati del libero foro in possesso di esperienza di patrocinio, anche innanzi alle giurisdizioni superiori, almeno ventennale.
3. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale nomina fra gli avvocati del medesimo ruolo professionale il vicario, al quale non compete alcuna maggiorazione del trattamento economico.
4. In considerazione della quantità e della complessità del contenzioso d'interesse della Regione, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati appartenenti al ruolo professionale, possono essere assegnati incarichi di *staff* a supporto del Coordinatore, d'intesa con quest'ultimo.
5. Presso l'Avvocatura regionale opera un ufficio dirigenziale di supporto amministrativo e contabile, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal Coordinatore dell'Avvocatura e gerarchicamente dalla Direzione Generale delle Risorse Umane.
6. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente dell'ufficio di amministrazione attiva competente ed interessato alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale soltanto per la costituzione di parte civile nei processi penali. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. La proposizione di ricorsi ovvero la resistenza nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale avviene previa deliberazione della Giunta regionale.
7. L'assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale è adeguata alle disposizioni del presente articolo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 9

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1. All'articolo 26 della legge regionale n. 31/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

“2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali e nel rispetto dei vincoli derivanti dai piani paesaggistico ambientali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici comunali.”

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. E' fatta salva, nei casi di cui al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), come sostituito dall'articolo 28, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 31/2021, è sostituito dal seguente:

“3. Alla conferenza si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti della medesima legge n. 241/1990.”

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.